



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

ORDINANZA N°69/2016

DISCIPLINA DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 LEGGE N° 84 DEL 28.01.1994

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

VISTO l'art. 16 della legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 04.08.2016 n. 169 alla legge 28.01.1994 n. 84;

VISTO il Decreto Ministeriale 31.03.1995 n. 585, "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";

VISTO il Decreto Ministeriale 06.02.2001 n. 132, "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il dispaccio n. DEM.3/1940 in data 31.07.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui detto Dicastero ha fornito le linee guida in materia;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 16 comma 1 della legge 28.01.1994 n. 84, come successivamente integrata e modificata, i servizi portuali devono essere individuati dall'Autorità Marittima attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione;

TENUTO CONTO del fatto che il carattere specialistico dei servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio;

TENUTO CONTO inoltre che per complementarietà ed accessorietà dei servizi portuali si intende la caratteristica di funzionalità degli stessi in rapporto alle operazioni portuali e la circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, contribuiscano al proficuo svolgimento del medesimo, migliorandone la qualità in termini di produttività, celerità e snellezza, risultando necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate;

RIITENUTO che è possibile, pertanto, procedere alla individuazione dei servizi portuali, intesi come attività imprenditoriali consistenti in prestazioni complementari ed accessorie al

ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni stesse;

CONSIDERATO che l'Autorità Marittima oltre ad individuare i servizi portuali operanti in porto deve determinare annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva locale, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilire un termine per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità Marittima è tenuta a determinare il canone annuale che le imprese autorizzate a svolgere i servizi portuali devono versare nonché l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione;

TENUTO CONTO infine che la medesima Autorità deve determinare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06.02.2001 n. 132 i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessario allo svolgimento dei servizi portuali;

VISTA la propria ordinanza n. 64/2001 in data 22.12.2001 così come modificata dall'ordinanza n. 05/2002 in data 29.01.2002;

TENUTO CONTO delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva Locale nella seduta del 28.11.2002 in merito al criterio di progressività nella determinazione del canone, in relazione al fatturato, da corrispondere dalle società autorizzate all'esercizio dei servizi portuali;

RITENUTO necessario procedere ad una rimodulazione delle disposizioni locali relative alla disciplina dei servizi portuali in relazione alla modifiche ed integrazioni intervenute alla legge n. 84/1994;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale nella seduta del 15.11.2016;

VISTO l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

È approvato il “**Regolamento per la disciplina dei servizi portuali di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 28.01.1994 nel porto di Molfetta**”

Articolo 2

Il regolamento integra le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia, alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto.

Articolo 3

L'ordinanza 64/2001 del 22.12.2001 ed ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata, incompatibile e/o in contrasto con quanto disposto dal Regolamento è da intendersi abrogata.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 16.11.2016

Articolo 5

Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione di norme speciali in materia, i contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione .

Molfetta, lì 15.11.2016


IL COMANDANTE
C.F. (CP) ~~Nicola~~ ALBINO

“(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84 DEL 28.01.1994 NEL PORTO DI MOLFETTA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, di durata non superiore al quadriennio, per l'espletamento dei servizi portuali nel porto di Molfetta.

Articolo 2 (Definizioni)

- **Autorità Marittima:** Capitaneria di Porto di Molfetta;
- **Legge:** Legge 28.01.1994 n° 84, come successivamente integrata e modificata;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Operazioni Portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della legge;
- **Ciclo delle Operazioni Portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra od altra modalità di trasporto e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 132/2001;
- **Servizi Portuali:** prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuati per ciascun porto dalle Ordinanze all'uopo emanate dall'Autorità ai sensi del D.M. 132/2001;
- **Autorizzazione:** autorizzazione all'espletamento dei servizi portuali, rilasciata ad un'impresa, ai sensi della legge 84/94 del D.M. 132/2001;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a prestare le imprese di servizi autorizzate;
- **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a prestare le imprese di servizi autorizzate a garanzia dell'esercizio dei servizi portuali svolti;
- **Tariffe:** i costi dei servizi portuali praticati dalle imprese di servizi.

Articolo 3 (Tipologia ed Oggetto delle Autorizzazioni)

In relazione all'oggetto, alle finalità e alle modalità di esercizio, i servizi di cui all'art. 16 della Legge, sono soggette alle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità Marittima:

- **Autorizzazione per conto terzi:** consente all'impresa di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge che ne faccia richiesta.
- **Autorizzazione per conto proprio:** consente all'impresa autorizzata all'esecuzione delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge, di eseguire più servizi portuali connessi al suo ciclo operativo. L'impresa portuale autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali, che intenda svolgere per conto proprio anche i servizi portuali, dovrà essere titolare di due distinte autorizzazioni.
- **Autorizzazione in autoproduzione** consente lo svolgimento di servizi portuali da parte dei vettori autorizzati ad operare come tali in regime di autoproduzione, su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità Marittima sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza.

L'impresa portuale titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge in qualità di responsabile del ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 2 del D.M. 132/2001, è responsabile dell'attività delle imprese titolari dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi portuali, che eseguono prestazioni per suo conto. L'impresa titolare dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni portuali ex art. 16, che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali, deve stipulare un apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti durante la prestazione del servizio all'interno delle aree portuali.

Esulano dalla disciplina del presente Regolamento:

- I servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14 della Legge;
- I servizi di interesse generale di cui all'articolo 6 comma 1 lettera c) della Legge, e al D.M. (trasporti) 11.11.1994;

Articolo 4 **(Individuazione dei servizi portuali)**

Nel porto di Molfetta sono individuati i seguenti servizi portuali:

1. Pesatura merce;
2. Marcatura, conteggio e cernita della merce;
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli;
4. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce;
5. Lavori di allestimento navi per l'imbarco/sbarco di merci in genere (uso fiamme ecc.);
6. Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
7. Attacco e stacco manichette per le operazioni di imbarco/sbarco delle navi cisterna (escluso cisterne per depositi costieri);
8. Pulizia banchine a termine operazioni commerciali imbarco/sbarco merci;
9. Pulizia stive.

Articolo 5 **(Contenuto dei vari servizi portuali)**

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- a. Pesatura merce: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera del Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- b. Marcatura, conteggio e cernita merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo o della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
- c. Pulizia merci ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanza protettive o dispositivi specificamente richieste. Attività di rinforzo, rifacimento, riscaldamento degli imballaggi delle merci;
- d. Rizzaggio e derizzaggio: attività di fissaggio del carico a bordo di navi, carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. e attività inverse;
- e. Lavori per allestimento navi: attività diretta ad attrezzare quelle navi che per la natura delle merci devono essere allestite da ditte specializzate (sistemazioni filtri per aspirazioni polveri, sistemazione pompe per inalazioni/aspirazione merci alla rinfusa, ecc.);
- f. Nolo a caldo di mezzi meccanici: attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore;
- g. Attacco e stacco manichette: attività diretta al collegamento nave/automezzi per la caricazione /sbarco di prodotti liquidi;
- h. Pulizia banchina a termine delle operazioni commerciali imbarco/sbarco merci: attività diretta a migliorare l'igiene delle banchine, con l'asportazione da parte di ditte specializzate dei residui non rientranti più nel ciclo produttivo delle merci.
- i. Pulizia stive: attività, complementare ed accessoria, di ausilio alla scaricazione della merce, consistente nell'ammassamento della stessa ai fini del successivo sbarco da parte delle imprese autorizzate all'effettuazione delle operazioni portuali, che risulti necessaria nel momento in cui la concentrazione residuale del carico nella stiva sia tale da non consentire all'impresa operante di ultimare autonomamente e con i soli mezzi a propria disposizione le operazioni di scaricazione.

Articolo 6 **(Durata delle Autorizzazioni)**

L'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, in relazione ai programmi operativi da allegare all'istanza, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata.

Articolo 7 **(Rinnovo delle Autorizzazioni)**

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio.

Sino al rinnovo, ovvero al diniego dell'autorizzazione essa si intende prorogata a condizione che la richiesta sia presentata, nei termini di cui al presente regolamento e corredata della documentazione prevista.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzato sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso di mancato rinnovo l'impresa deve versare il canone dovuto per il periodo intercorrente dalla scadenza del titolo sino alla data del relativo provvedimento di diniego.

Articolo 8 **(Presentazione delle istanze)**

Chiunque intenda svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Molfetta deve farne richiesta all'Autorità Marittima almeno 30 (trenta) giorni prima della data di avvio delle attività, ovvero entro il 1° dicembre dell'anno che precede.

L'istanza, redatta in carta bollata, deve recare gli estremi anagrafici del soggetto istante, il tipo di autorizzazione richiesta, così come indicata all'articolo 3, l'indicazione del servizio che si intende svolgere di cui all'articolo 4, la durata, non inferiore ad un anno.

La presentazione dell'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto:
 - dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa.
- 2) Ai fini della valutazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio di attività portuali del legale rappresentante dell'impresa:
 - Elenco degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società con l'indicazione per ciascun componente dei relativi dati anagrafici e professionali;
 - Relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale :
 - dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza;
 - dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex L. 671/96;
 - autocertificazione relativa a:
 - insussistenza carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;
 - casellario giudiziale;
 - antimafia;
 - insussistenza procedimenti concorsuali a carico.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale, l'impresa fornirà, entro 30 giorni, il nominativo dei nuovi titolari e/o componenti con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

- 3) Ai fini della valutazione relativa alla capacità tecnica/organizzativa dell'impresa:
 - Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'istante in ordine ai servizi che intende svolgere, sia in termini di uomini sia di mezzi;

- certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura, ovvero nel Registro delle società presso il Tribunale Civile, in caso di società, recante l'apposita dicitura, attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare in nullo osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. Le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o Pubblico Ufficiale;
 - documentazione in ordine all'attività svolta dall'impresa almeno nell'ultimo triennio;
 - elenco ed organigramma dei dipendenti, comprensivi dei quadri e dei dirigenti (e in caso di cooperative, anche dei soci lavoratori) destinati, ancorché non esclusivamente, allo svolgimento dei servizi portuali richiesti, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto (a tempo indeterminato, stagionale, formazione ecc.);
 - elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui il soggetto istante è dotato, suddivisi per tipo, con l'indicazione se in proprietà, in leasing, o in locazione (che non potrà riferirsi a periodi inferiori ad un anno);
 - dichiarazione attestante che l'impresa, una volta ottenuta l'autorizzazione:
 - osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura dei servizi portuali;
 - non impiegherà per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 della Legge 84/1994;
 - che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione dei servizi portuali autorizzati è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; a riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
 - si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.
 - Eventuali certificazioni di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale.
- 4) Ai fini della valutazione relativa alla capacità economico/finanziaria:
- polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale non inferiore a € 1.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
 - tariffario che l'istante intende adottare per ogni singolo servizio portuale oggetto della domanda, nonché delle sue eventuali variazioni.
- 5) Documento di sicurezza ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 272/1999.

6) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

L'autorità si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa della ditta istante.

Articolo 9
(Numero massimo di autorizzazioni)

entro la fine di ogni anno, e comunque prima della data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui all'art. 8, l'Autorità Marittima, sentita la Commissione consultiva locale, determina, assicurando la più ampia concorrenza, con proprio provvedimento, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale ed i relativi canoni.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione ecceda il numero massimo di autorizzazioni stabilite, l'autorità, sentita la Commissione Consultiva, darà priorità secondo il seguente ordine:

1. alle richieste di rinnovo;
2. alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale (in aggiunta a quelle già previste dal D.M. 16.12.2004);
3. alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.

Le autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.

Articolo 10
(Misura del canone e della cauzione)

~~Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale base pari ad € 315 (trecentoquindicieuro), rivalutato annualmente in relazione alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le "famiglie di operai ed impiegati " (FOI), e da una parte variabile correlata al fatturato effettivamente conseguito nell'esercizio dell'anno precedente tenuto conto del criterio di progressività, come stabilito nella seduta della Commissione Consultiva del 28.11.2002, di seguito specificato:~~

1. per fatturato sino a € 50.000 = canone base pari ad € 316;
2. per fatturato eccedente € 50.000 e sino a € 150.000 = 0,50 per mille della quota in eccesso;
3. per fatturato eccedente € 150.000 = 0,30 per mille della quota in eccesso.

La misura dei canoni sarà oggetto di periodiche verifiche, determinazioni e di eventuali aggiornamenti adottati dall'Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva Locale.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve garantire una cauzione pari a due annualità del canone annuo base e comunque non inferiore a € 2500 a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da presentare a mezzo di polizza cauzionale o fideiussione bancaria che rispetti i seguenti requisiti:

- a. riportare la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- b. espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c. validità sino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione dell'Autorità Marittima;
- d. garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità Marittima;
- e. sono escluse dalla presentazione della cauzione le imprese portuali che richiedono l'esecuzione di servizi portuali per conto proprio, a condizione che integrino la cauzione già prestata per lo svolgimento di operazioni portuali includendovi la garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione allo svolgimento dei servizi.

Articolo 11 (Istruttoria)

Una volta acquisita l'istanza di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo 9, l'Autorità Marittima ne risconterà la regolarità formale e sostanziale, richiedendo all'istante, in caso di eventuali carenze o irregolarità, di provvedere alle necessarie integrazioni e/o correzioni entro 15 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione. Tutte le istanze che alla scadenza di tale termine non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte.

Dell'esito dell'istruttoria, l'Autorità Marittima darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante, richiedendo, in caso positivo, il versamento della cauzione e del canone, per poi procedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero, in caso negativo, esprimendo motivatamente il proprio diniego secondo le modalità stabilite dalla legge.

L'autorizzazione si riferirà al servizio, o a tutti i servizi, o solo ad alcuni, tra quelli richiesti. La stessa conterrà la misura del canone annualmente dovuto dall'impresa, nonché gli obblighi che la stessa sarà tenuta a rispettare in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché agli impegni e agli obiettivi che con l'istanza e la documentazione prodotta a corredo della medesima, l'impresa ha dichiarato di voler mantenere e perseguire.

Articolo 12 (Iscrizione nei registri)

Le imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali sono iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima secondo le modalità previste dal D.M. 06.02.2001 n. 132.

Articolo 13 (Obblighi derivanti dall'Autorizzazione)

L'impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi è tenuta:

- a. all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di carichi di lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere;
- b. al rispetto delle norme tributarie previdenziali ed assistenziali;
- c. al rispetto del vigente CCNL di riferimento per i lavoratori dei porti;

- d. al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- e. a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- f. ad individuare, eventualmente di concerto con l'Autorità Marittima, i percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- g. a comunicare, per iscritto, all'Autorità Marittima ogni variazione relativa ai dati, alle informazioni e all'organico (assunzioni/dimissioni/licenziamenti) forniti con l'istanza e con la documentazione ad essa allegata entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla variazione;
- h. a non impiegare, per lo svolgimento delle operazioni portuali oggetto dell'autorizzazione, mezzi e/o personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'art. 17 della Legge;
- i. a garantire che tutto il personale impegnato nell'esecuzione dei servizi portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere;
- j. a soddisfare le richieste dell'Autorità al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità Marittima medesima ritenga utile nell'ambito e al fine della propria attività di vigilanza e controllo;

Articolo 14 (Vigilanza dell'Autorità Marittima)

L'Autorità Marittima, nell'esercizio del potere di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, può:

- richiedere ogni documentazione o elemento di giudizio all'impresa allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione;
- effettuare ispezioni dirette alla verifica dell'ottemperanza delle vigenti disposizioni internazionali, nazionali e locali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, security e sul rispetto dei provvedimenti amministrativi inerenti alla gestione del demanio marittimo, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe.

Articolo 15 (Sospensione e revoca)

L'Autorizzazione può essere sospesa o revocata, in qualsiasi momento, senza diritto a indennizzo qualora:

- a. gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b. la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
- c. non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro e/o le disposizioni del presente regolamento e di ogni altra norma

- che disciplini l'attività di imprese di servizi portuali o qualora sia utilizzato personale non dipendente o non fornito dal soggetto di cui all'art. 17 della Legge;
- d. vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità Marittima;
 - e. l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro.

L'avvio del procedimento di revoca del titolo autorizzato verrà notificato a mezzo PEC secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Il procedimento si perfeziona con provvedimento dell'Autorità Marittima.

Articolo 16
(Integrazioni e/o modifiche dei servizi portuali)

Il presente regolamento potrà essere soggetto ad opportune integrazioni o modificazioni dipendenti dalla motivata necessità di adattare la nuova disciplina in materia di servizi portuali nell'ambito del porto di Molfetta all'evolversi delle esigenze operative dello stesso.

Molfetta, lì 15.11.2016


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola ALBINO

